

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Avv.ti **NORMANNO - SCAPARROTTA**

Via L. De Palma - Coop. Primavera

71122 - Foggia

Tel. 0881.02.25.84 - Fax 0881.23.16.86

ORIGINALE



Avv. M. Scaparrotta

Avv. S. Normanno

Avv. G. Scaparrotta

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO

Ricorso ex artt. 414 e ss. c.p.c.

contenente ISTANZA CAUTELARE ex art. 700 c.p.c.

*nonché istanza per la determinazione delle MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE
ex art. 151 c.p.c.*

Per le Sig.re

1. **NOVELLI MICHELA**, nata a Foggia il 19.10.1980 e residente in Orta Nova (FG) alla Via S. D'Acquisto civ. 5, cod. fisc. NVL MHL 80R59 D643L;
 2. **PRENCIPE ANTONIA**, nata a Manfredonia (FG) il 13.06.1981 ed ivi residente alla Via San Lorenzo civ. 222, cod. fisc. PRN NTN 81H53 E885R;
 3. **COLAGROSSI MARIA LUCIA**, nata a Cantù (CO) il 25.08.1964 e residente in Foggia alla Via Olanda civ. 1, cod. fisc. CLG MLC 64M65 B639P;
 4. **SPERINTEO GABRIELLA**, nata a San Severo (FG) il 07.04.1970 ed ivi residente alla Via Bari civ. 71, cod. fisc. SPR GRL 70D47 I158H;
 5. **MASTROMATTEO ANGELA**, nata a Vieste (FG) il 06.10.1970 ed ivi residente alla Via S. Pertini civ. 17/A, cod. fisc. MST NGL 70R46 L858F;
 6. **DI GIOIA FLORINDA**, nata a San Severo (FG) il 26.08.1981 ed ivi residente alla Via Oliva G.B. civ. 109, cod. fisc. DGI FRN 81M66 I158T;
 7. **BELLOTTI CARMELA**, nata a Foggia il 12.08.1975 e residente in Orta Nova (FG) alla Via Padova civ. 3, cod. fisc. BLL CML 75M52 D643V;
- tutte rappresentate e difese congiuntamente e disgiuntamente, giusta mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Marcello Scaparrotta (cod. fisc. SCP MCL 81L04 E885S), dall'Avv. Saverio Normanno (cod. fisc. NRM SVR 80R02 D643F) e dall'Avv. Gianpaolo Scaparrotta (cod. fisc. SCP GPL

80H24 D643J), domiciliatari con studio in Foggia alla Via L. De Palma – Coop. Primavera, i quali **dichiarano di voler ricevere le comunicazioni** presso il numero fax 0881.23.16.86 o agli indirizzi pec: scaparrotta.marcello@avvocatifoggia.legalmail.it, normanno.saverio@avvocatifoggia.legalmail.it, scaparrotta.giampaolo@avvocatifoggia.legalmail.it,

- **ricorrente** -

contro: **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (C.F.80185250588), in persona del Ministro *p.t.*, corrente in Roma al Viale Trastevere civ. 76, rappresentato, difeso e domiciliato per la carica c/o l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Bari alla Via Melo civ. 97 (c.a.p. 70121);

- **resistente** -

contro: **M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia** (C.F. 80024770721), in persona del Dirigente *p.t.*, con sede in Foggia alla Via Rosati civ. 2 (c.a.p. 71121);

- **altro resistente** -

contro: **M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia** (C.F. 80024770721), in persona del Dirigente *p.t.*, con sede in Bari alla Via Castromediano civ. 123 (c.a.p. 70126);

- **altro resistente** -

e nei confronti di: **tutti i docenti iscritti nelle classi di concorso AAAA e EEEE della III fascia delle graduatorie ad esaurimento**, valide per gli aa.ss. 2014-2017, dell'Ambito Territoriale della Provincia di Foggia ed, in particolare, di tutti i docenti che - in virtù dell'inserimento delle ricorrenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale della Provincia di Foggia, per le classi concorsuali AAAA e EEEE, valide per il triennio 2014/2017 - sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalle stesse;

- **potenziali resistenti** -

si rappresenta quanto segue.

IN FATTO

1. SULLA CONDIZIONE SOGGETTIVA DELLE RICORRENTI

Le ricorrenti sono tutte in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 e pertanto abilitate alla professione di docente nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Primaria.

In virtù di tale abilitazione aspirano ad essere immesse nella terza fascia della Graduatoria ad Esaurimento della Provincia di Foggia valida per gli anni scolastici 2014/2017, ossia nella graduatoria riservata agli abilitati e utilizzabile ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal M.I.U.R. ai sensi dell'art. 399 del D.Lgs. n. 297 del 1994 e succ. modif., per le classi di concorso AAAA (Scuola dell'Infanzia) e EEEE (Scuola Primaria).

Il seguente elenco sintetizza la situazione soggettiva delle ricorrenti così come risultante dalla documentazione allegata (cfr. all.ti *sub.* 1).

La docente Sig.ra **NOVELLI MICHELA** è in possesso del diploma magistrale conseguito in data 15.07.1999 presso l'Istituto Magistrale Statale "Carolina Poerio" di Foggia ed in data 19.06.2014 presentava domanda per l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto per gli aa.ss. 2014-2017.

La docente Sig.ra **PRENCIPE ANTONIA** è in possesso del diploma magistrale conseguito nell'a.s. 1999/2000 presso l'Istituto Magistrale Statale "A.G. Roncalli" di Manfredonia (FG).

La docente Sig.ra **COLAGROSSI MARIA LUCIA** è in possesso del diploma magistrale conseguito in data 02.08.1983 presso l'Istituto Magistrale Statale "R. Caggese" di Foggia, ha lavorato in qualità di insegnante nelle Scuole Primarie sia private paritarie che pubbliche con contratti a tempo determinato (a.s. 1991/1992 dal 24/03 al 08/04, dal 26/05 al 10/06 per la classe di concorso AAAA, nell'Istituto "S. Paolo AP" in Foggia; a.s. 1992/1993 dal 01/10 al 30/06, per la classe di concorso AAAA, nell'Istituto "S. Paolo AP" in Foggia; a.s. 1993/1994 dal 01/10 al 30/06, per la classe di concorso AAAA, nell'Istituto "S. Paolo AP" in Foggia, a.s. 1994/1995 dal 01/10 al 30/06, per la classe di concorso AAAA, nell'Istituto "S. Paolo AP" in Foggia; a.s. 1999/2000 dal 24/05 al 31/05, per la classe di concorso AAAA, nell'Istituto Statale "Garibaldi" in Foggia; a.s. 2000/2001 dal 17/01 al 20/01 e dal 03/04 al 07/04, per la classe di concorso AAAA, nell'Istituto Statale "Garibaldi" in Foggia).

31.08 La docente Sig.ra **SPERINTEO GABRIELLA** è in possesso del diploma magistrale conseguito in data 22.07.1989 presso l'Istituto Magistrale Statale "E. Pestalozzi" di San Severo (FG), ha lavorato in qualità di insegnante nelle Scuole Primarie private paritarie con contratti a tempo determinato (a.s. 2012/2013 dal 07.11.2012 al 30.06.2013, per la classe di concorso AAAA, nella scuola paritaria "Arca di Noè" in Torremaggiore (FG); a.s. 2013/2014 dal 17.12.2013 al 15.05.2014, per la classe di concorso AAAA, nella scuola paritaria "Arca di Noè" in Torremaggiore (FG)).

La docente Sig.ra **MASTROMATTEO ANGELA** è in possesso del diploma magistrale conseguito in data 30.07.1997 presso l'Istituto Magistrale Statale "A.G. Roncalli" di Manfredonia (FG), ha lavorato in qualità di insegnante nelle Scuole Primarie sia private paritarie che pubbliche con contratti a tempo determinato (a.s. 2004/2005 per 3 giorni, per le classi di concorso AAAA/EEEE, nella scuola statale "A. Manzoni" di Vieste (FG); a.s. 2006/2007 per 18 giorni, per le classi di concorso AAAA/EEEE, nelle scuole statali "A. Manzoni" e "Don Luigi Fasanella" di Vieste (FG); a.s. 2007/2008 per 50 giorni, per le classi di concorso AAAA/EEEE, nelle scuole statali "A. Manzoni", "Don Luigi Fasanella" e "Dott. C Fusco" tutte in Vieste (FG); a.s. 2009/2010 per 2 giorni, per le classi di concorso AAAA/EEEE, nella scuola statale "Don Luigi Fasanella" di Vieste (FG).

La docente Sig.ra **DI GIOIA FLORINDA** è in possesso del diploma magistrale conseguito in data 14.07.2000 presso l'Istituto Magistrale Statale "E. Pestalozzi" di San Severo (FG), ha lavorato in qualità di insegnante nelle Scuole Primarie private paritarie con contratti a tempo determinato (a.s. 2007/2008 dal 14.01.08 al 30.06.08, a.s. 2008/2009 dal 01.09.08 al 31.08.09, a.s. 2009/2010 dal 01.09.09 al 31.08.10, a.s. 2010/2011 dal 01.09.10 al 31.08.11, a.s. 2011/2012 dal 01.09.11 al 31.08.12, a.s. 2012/2013 dal 01.09.12 al 31.08.2013, a.s. 2013/2014 dal 01.09.13 al 31.08.14, per le classi di concorso AAAA/EEEE, nella Scuola Materna Istituto "Discepoli Gesù Eucaristico" in San Severo (FG);

La docente Sig.ra **BELLOTTI CARMELA** è in possesso del diploma magistrale conseguito in data 14.07.2000 presso l'Istituto Magistrale Statale "C. Poerio" di Foggia, ha lavorato in qualità di insegnante nelle Scuole Primarie private paritarie con contratti a tempo determinato (a.s. 2008/2009 dal 15.09.08 al 30.08.09, a.s. 2009/2010 dal 01.09.09 al 30.08.10, a.s. 2010/2011 dal 01.09.10 al 13.10.10, per le classi di concorso AAAA/EEEE, nella Scuola dell'Infanzia Paritaria "M. SS. Altomare" in Orta Nova (FG); a.s. 2012/2013 dal 13.11.12 al

31.08.13, a.s. 2013/2014 dal 01.09.13 al 30.04.14, per le classi di concorso AAAA/EEEE, nella Scuola dell'Infanzia Paritaria "La Cocogna" in Orta Nova (FG).

2. SULL'APRIORISTICA ESCLUSIONE DELLE RICORRENTI DALLE PROCEDURE DI AGGIORNAMENTO PREVISTE DAL D.M. 253/2014.

Il Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014 (cfr. all. *sub.* 2), recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2017, in maniera del tutto illegittima, come si spiegherà in seguito, non ha concesso ai docenti titolari del diploma magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle G.A.E. utilizzabile per le assunzioni a tempo indeterminato.

Infatti il D.M. 235/2014 ha previsto esclusivamente la possibilità di presentare **domanda di aggiornamento** della propria posizione in graduatoria.

Tale facoltà di aggiornamento, peraltro, veniva concessa soltanto ai docenti già inseriti nelle graduatorie per cui è causa e di conseguenza registrati nella piattaforma telematica denominata "Istanze on line".

In particolare l'art. 9, commi 2 e 3, del D.M. 235/2014 rubricato "*Modalità di presentazione delle domande*", prevede che la domanda di permanenza, di aggiornamento e/o di trasferimento nelle GAE "*dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB (...) secondo le seguenti modalità (...):*

- a) *registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line – presentazione delle Istanze via web – registrazione", presentate sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it);*
- b) *inserimento della domanda via web."*

Lo stesso D.M. 235/2014, all'art. 10, co. 2, lett. b, rubricato "*Regolarizzazioni e esclusioni*", stabilisce che "*È motivo di esclusione: (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 (...)*".

La piattaforma web denominata "Istanze on line", tuttavia, non riconoscendo come titolo valido, all'inserimento nelle G.A.E., il diploma magistrale anche se conseguito entro l'a.s. 2001/2002, non dava la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo di registrarsi nel sistema telematico del M.I.U.R.

Il programma informatico realizzato dal M.I.U.R. sulla base delle disposizioni previste dal D.M. 235/2014 dunque impediva e impedisce tutt'oggi alle ricorrenti anche solo di farsi riconoscere dal sistema in qualità di docenti con conseguente aprioristica esclusione dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie.

3. SULLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1973/2015 E LA DIFFIDA PER L'ACCESSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA "ISTANZE ONLINE" E/O PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLA RELATIVA DOMANDA DI INSERIMENTO IN FORMA CARTACEA

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1973 del 16.04.2015, in riforma della sentenza di primo grado, dopo aver ribadito che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 costituisce titolo abilitante a tutti gli effetti di legge ha, altresì, stabilito che *"(...) i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati"* con conseguente obbligo per il M.I.U.R. di conformarsi a tale statuizione, consentendo l'acquisizione delle domande di inserimento dei diplomati magistrali (prima del 2001) nella terza fascia delle graduatorie permanenti oggi trasformate in G.A.E.

In seguito all'annullamento della suddetta parte del D.M. 235/2014 in quanto ritenuta illegittima, le ricorrenti, Sig.re Novelli Michela, Prencipe Antonia, Colagrossi Maria Lucia, Sperinteo Gabriella, Mastromatteo Angela e Bellotti Carmela con raccomandate a/r del 31.07.2015 a mezzo dell'Avv. Marcello Scaparrotta e la ricorrente Sig.ra di Gioia Florinda con raccomandata a/r del 30.04.2015 (cfr. all.ti sub. 3), , diffidavano il M.I.U.R. e l'U.S.R.-Ufficio IX-A.T.P. di Foggia per ottenere l'accesso al sistema informatico di aggiornamento delle graduatorie o, quantomeno, per essere autorizzate alla presentazione della relativa domanda di inserimento in forma cartacea.

La richiesta delle ricorrenti, tuttavia, non riceveva alcun riscontro e pertanto, per il riconoscimento del loro diritto, si è resa necessaria la proposizione della presente azione giudiziaria.

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO

Non vi sono dubbi che la presente controversia sia da individuarsi in capo al Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro.

Per consolidato orientamento giurisprudenziale infatti in seguito alla trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti (oggi G.A.E.), ove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione, è mutata la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle graduatorie stesse. Tale posizione è divenuta di “diritto soggettivo” poiché concerne una “pretesa” (all’inserimento in graduatoria) i cui “fatti costitutivi” corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge.

In tal senso si sono pronunciate anche la Corte di Cassazione e il Consiglio di Stato affermando che: *“In presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento per insegnanti, non viene in rilievo una procedura concorsuale in quanto si tratta di inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili, con la conseguenza che è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali?”* (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5794 del 24.11.2014, in riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. II-bis, 23.04.2014, n. 4414); *“In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l’accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l’inerenza a procedure concorsuali – per le quali l’art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo-, in quanto trattasi piuttosto, dell’inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili?”* (Cass. Civile a Sez. Unite, Ordinanza n. 16756 del 23.07.2014); *“Esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, per rientrare in quella del giudice ordinario, le controversie aventi ad oggetto il corretto inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per il conferimento d’incarichi a tempo determinato ed indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (personale ATA). Al di là del petitum formale, infatti, la pretesa fatta valere si*

configura come situazione giuridica intrinseca al rapporto di lavoro, rispetto alla quale l'Amministrazione esercita poteri negoziali e non poteri amministrativi, né si verte in materia di procedure concorsuali" (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5953 del 11.12.2013, in riforma T.a.r. Lazio, Roma, Sez. III bis, n. 5376/2013).

Tutto ciò è in perfetta coerenza anche con l'art. 11, co. 6, del D.M. 235/2014 che regola l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2017 e stabilisce che *"La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al Giudice ordinario in funzione del Giudice del lavoro"*.

SULLA ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI MINISTERIALI CHE NON HANNO CONSENTITO ALLE RICORRENTI DI FORMULARE DOMANDA DI INSERIMENTO IN GRADUATORIA

A) Il sistema di reclutamento dei docenti

Al fine di meglio comprendere le ragioni che supportano la domanda formulata dalle odierne ricorrenti, di essere inserite nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, si rende necessario in via preliminare l'effettuazione di una succinta analisi del funzionamento dell'attuale sistema di reclutamento dei docenti.

L'art. 1 della L. n. 124/1999 ha modificato le modalità di reclutamento a regime del personale docente di ruolo della scuola, prevedendo **la soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili.**

Il suddetto articolo infatti ha sostituito l'art. 399 del D. Lgs n. 297/1994 nei seguenti termini: *"Art. 399. - (Accesso ai ruoli) – 1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante **50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401**".*

Le graduatorie per l'insegnamento sono predisposte in ciascuna provincia e, secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 7, del D.L. n. 255 del 03.07.2001, convertito con modificazioni, nella Legge del 20.08.2001 n. 333, sono articolate in tre fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti:

- **Prima Fascia** riservata, ex art. 401 del D. Lgs. n. 297/1994 (come sostituito dall'art. 1 della L. n. 124/1999), ai **docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;**

- Seconda Fascia, costituita dai docenti che, alla data di entrata in vigore della L. n. 124/1999, possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli;

- Terza Fascia, costituita da docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi e a quelli che fossero inseriti alla data di entrata in vigore della L. n. 124/1999 in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

All'uopo occorre sottolineare che la terza fascia delle graduatorie permanenti, in seguito all'entrata in vigore della L. n. 143 del 04.06.2004 e successive modificazioni, è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduti.

In altre parole la terza fascia delle graduatorie permanenti, utilizzabile per conferire il 50% delle immissioni in ruolo annualmente autorizzate, ha rappresentato il punto d'arrivo ordinario di ogni percorso di abilitazione in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla L. n. 124/1999.

B) La trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento e il diritto all'inserimento per tutti i docenti già in possesso di abilitazione.

L'art. 1, co. 605, lettera c) della L. n. 296/2006, contenente misure per la stabilizzazione del personale precario della scuola disponeva che *"Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti (...) c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009 (...), per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. (...). Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di*

specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria." La suddetta disposizione normativa dunque, nell'intento di risolvere il fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, trasformava le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie ad esaurimento, escludendo la possibilità di inserimento di nuovi abilitati, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei docenti già in possesso del titolo di abilitazione.

In seguito all'entrata in vigore dell'art. 1, co. 605, lettera c) della L. n. 296/2006 **la terza fascia delle graduatorie** veniva definita appunto "ad esaurimento" proprio perché, a decorrere dal 2007, non sarebbe stato più consentito l'inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei già abilitati, per i quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato.

La Legge finanziaria n. 296 del 2006 dunque ha impedito l'ingresso nella terza fascia a tutti i docenti che si fossero abilitati dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

Come vedremo in seguito le odierne ricorrenti avendo conseguito il titolo abilitante entro l'anno scolastico 2001/2002, vale a dire prima della suddetta trasformazione, hanno diritto ad essere inserite nelle G.A.E.

C) Sul riconoscimento normativo del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 come titolo abilitante all'insegnamento

Il diploma di studi magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, di cui sono in possesso le ricorrenti, ha *ex lege* valore abilitante per l'insegnamento nella Scuola Primaria e nella Scuola dell'Infanzia.

A mente dell'art. 194, co. 1, D.Lgs. n. 297/1994, infatti, è previsto che "(...) *Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del **titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne** (ora Scuola dell'Infanzia).*" Tale norma veniva abrogata dalla L. n. 226 del 17.10.2005 che, tuttavia, all'art. 31, co. 2, prevede espressamente come le disposizioni abrogate "(...) **continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi (...).**"

Inoltre l'art. 197, co. 1, D.Lgs. n. 297/1994, stabilisce che *“A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare”*.

L'art. 15, co. 7, DPR n. 323 del 23 luglio 1998, in termini assolutamente chiari dispone che *“I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare.”*.

Ad ulteriore supporto delle richiamate norme, circa il riconoscimento del valore abilitante dei diplomi magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, il D.M. n. 175 del 10.03.1997 denominato *“Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare”*, afferma che *“Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in particolare (...) l'articolo 194 comma 1 e l'articolo 197 comma 1, nei quali è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale”*. Inoltre l'art. 3, co. 1, del medesimo D.M., chiarisce definitivamente che *“In relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale (...), è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (...) durata quinquennale (...). Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna.”*.

Il complesso delle norme richiamate delinea una netta linea di demarcazione tra il diploma magistrale conseguito prima dell'a.s. 2001/2002 al quale viene riconosciuto pieno valore abilitante e quello conseguito dopo l'a.s. 2001/2002 al quale invece, ai fini dell'insegnamento, non viene riconosciuto alcun valore abilitante.

Infatti l'art. 2 del D.M. n. 175 del 1997 precisa *“I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico*

1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale".

D) SUL FORMALE RICONOSCIMENTO, DA PARTE DEL M.I.U.R., DELLA VALIDITÀ DEL DIPLOMA MAGISTRALE CONSEGUITO ENTRO L'A.S. 2001/2002 QUALE TITOLO ABILITANTE ALL'INSEGNAMENTO

A completamento dell'anzidetto quadro normativo non può essere trascurato il D.P.R. del 25.03.2014 (pubblicato nella G.U. n. 111 del 15.05.2014), con il quale veniva deciso il ricorso straordinario al Capo dello Stato sulla base del parere del Consiglio di Stato n. 03813/2013 (n. affare 04929/2012) (cfr. all. sub. 4), che conferma il valore di titolo abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.

Infatti il D.P.R. rinviando alle motivazioni contenute nel parere del Consiglio di Stato rappresenta che *"(...) prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012."*

Proprio in esecuzione di tale decisione del Consiglio di Stato, pertanto, il M.I.U.R. (dopo aver ignorato per anni la validità di titolo abilitante al diploma magistrale impedendo alle ricorrenti di entrare nelle G.A.E.) riconosceva formalmente detto valore abilitante attraverso il D.M. n. 353 del 22.05.2014 (cfr. all. sub. 5) con il quale è stato, infatti, consentito l'accesso alla seconda fascia delle graduatorie di istituto (riservata appunto agli abilitati all'insegnamento) agli aspiranti docenti in possesso del diploma magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, e ciò a prescindere se fossero inserite o meno nella terza fascia di dette graduatorie d'istituto (riservate ai non abilitati).

Alla luce di quanto emerso si può dedurre che il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 costituisce titolo abilitante per l'insegnamento nella **Scuola dell'Infanzia, classe di concorso AAAA**, (se il diploma è stato conseguito negli istituti magistrali al termine di corsi triennali e

quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali ed equivalenti di istituto magistrale) e nella Scuola Primaria, classe di concorso EEEE, (se il diploma è stato conseguito al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di un istituto magistrale).

E) Sulla richiesta delle ricorrenti di essere inserite nella III fascia delle G.A.E. alla luce della sentenza n. 1973/2015 del Consiglio di Stato

Oltre che alla luce delle richiamate disposizioni di legge emerge inoltre che il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è stato definitivamente sancito con la sentenza n. 1973/2015 del Consiglio di Stato (cfr. all. *sub.* 6) che ha dichiarato l'illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014-2017.

Il Consiglio di Stato nella suddetta pronuncia ha infatti definitivamente chiarito affermando senza ombra di dubbio *“che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali.”*

Ed ancora *“(...) Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato. (...)”*

All'uopo occorre opportunamente effettuare una considerazione in merito all'annullamento di atti amministrativi a contenuto generale (parte del decreto ministeriale n. 235/2014).

La dottrina, infatti, partendo da alcuni casi pratici è giunta ad individuare alcune categorie di atti, il cui annullamento, produce un effetto che non può

essere limitato alle sole parti processuali ma deve dispiegare effetti *erga omnes*. Tale tipologia di atti è costituita da quelli regolamentari e quelli generali, che si distinguono per il loro carattere di inscindibilità e che contenendo una disciplina applicabile ad una platea generalizzata, determinano comunque la produzione di effetti *erga omnes* anche in caso di loro annullamento (cfr. Cass., Sez. I, 13.03.1998 n. 2734, in Giust. civ. Mass. 1998, 573, secondo cui il principio dell'efficacia inter partes del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare e portata generale determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attese la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa).

Nel caso di specie, pertanto, anche le odierne ricorrenti hanno diritto a vedersi riconosciuta la richiesta di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento, con conseguente esclusione della possibilità di rifiuto da parte del M.I.U.R. attraverso il richiamo di disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa.

Sul punto, infatti, è opportuno rilevare che l'Ambito Territoriale di Cremona, in applicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015, con nota avente prot. MIUR AOO USPCR RU/2870 del 20.04.2015, decretava "L'inserimento nella GRADUATORIA PROVINCIALE DEFINITIVA SCUOLA PRIMARIA POSTO COMUNE-FASCLA 3 (...)" (cfr. all. *sub.* 7).

Inoltre il TAR Lazio con ordinanza n. 2394 del 5 giugno 2015 (cfr. all. *sub.* 8) in considerazione appunto della decisione del Consiglio di Stato di cui sopra accoglieva il ricorso di inserimento nelle G.A.E. di un'aspirante docente munita del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, come le ricorrenti.

In tal senso si è altresì espresso il Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, con provvedimento n. 378/2015 del 11.06.2015 (cfr. all. *sub.* 9) ordinava al MIUR l'immediato inserimento nelle G.A.E. per la Scuola dell'Infanzia e la Scuola Primaria di docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002. (dello stesso tenore anche il Tribunale di Pordenone e di Frosinone cfr. all. *ti sub.* 10).

Alla luce delle suddette pronunce pertanto il M.I.U.R. con nota del 30 giugno 2015 ha predisposto “la funzione per l’inserimento nelle graduatorie della scuola dell’infanzia e/o primaria degli aspiranti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02” (cfr. all. *sub.* 11), riconoscendo

Per tutti i suesposti motivi la condotta posta in essere nei confronti delle odierne ricorrenti e di tutti i docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 che hanno diritto al richiesto inserimento nelle G.A.E. è chiaramente illegittima e discriminatoria.

* * * * *

Tutto quanto precede, premesso ed esposto, le odierne ricorrenti, come rappresentate, difese e domiciliate,

RICORRONO

all’Ill.mo Tribunale Ordinario di Foggia, Sezione Lavoro, affinché, fissata l’udienza di comparizione delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- accogliere il presente ricorso e per l’effetto,
- accertare previamente la nullità e/o l’illegittimità del D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito alle ricorrenti di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Foggia, per le classi di concorso Scuola dell’Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) valide per gli anni scolastici 2014-2017, e conseguentemente,
- dichiarare il diritto delle ricorrenti ad essere inserite nelle Graduatorie ad Esaurimento definitive dell’Ambito Territoriale della Provincia di Foggia per le classi di concorso AAAA e EEEE, valide per gli anni scolastici 2014-2017, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alle medesime applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle G.A.E.;
- condannare le Amministrazioni resistenti ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari ed idonei a consentire l’inserimento delle ricorrenti nelle suddette

- graduatorie, con decorrenza dall'approvazione delle Graduatorie ad Esaurimento per gli aa.ss. 2014-2017 o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale;
- vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

Salvis iuribus.

Avv. Marcello Scaparrotta

Avv. Saverio Normanno

Avv. Gianpaolo Scaparrotta

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.

Al fine di dare effettiva tutela al diritto fatto valere con il presente ricorso, si chiede che l'Ill.mo Giudice Voglia disporre, in via cautelare, che le ricorrenti siano inserite urgentemente nelle *Graduatorie* di cui si tratta.

All'uopo, si pone in evidenza l'esistenza dei due ineludibili presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*. Il *fumus boni iuris* emerge da quanto ampiamente rappresentato nella parte in diritto del presente ricorso, da intendersi ivi interamente riportato e trascritto, anche alla luce della sentenza n. 1973/2015 del Consiglio di Stato che ha dichiarato l'illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014-2017.

Inoltre, come già precedentemente rappresentato, è palese che di fatto il M.I.U.R. riconosce (e non potrebbe fare altrimenti) e applica la Sentenza del Consiglio di Stato, tanto che con un comunicato (cfr. all. *sub.* 7) il M.I.U.R. - Ambito Territoriale di Cremona ha riconosciuto il diritto all'inserimento in graduatoria della destinataria di un provvedimento cautelare e/o di una Sentenza. Ne consegue che, qualora le ricorrenti ottenessero un provvedimento cautelare, ciò permetterebbe loro di inoltrare la richiesta di inserimento corredata dei titoli e servizi.

Sul *periculum in mora*, il mancato inserimento delle ricorrenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento ha comportato (e comporta) per le stesse un danno immediato ed evidente: l'esclusione dai piani di assunzione sia a tempo

determinato che indeterminato (per il triennio 2014-2017, come è noto, sia per le supplenze annuali, sino al 31/8, o sino al termine delle attività didattiche e cioè sino al 30/6, che per le nomine a tempo indeterminato).

Con la Legge del 13 luglio 2015 n. 107 intitolata "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*" (cfr. all. sub. 12), vigente dal 16.07.2015, è stato previsto un nuovo piano straordinario di assunzioni di oltre 107.000 docenti che si effettuerà **entro il 15 settembre c.a.** e riguarderà esclusivamente i docenti inseriti a pieno titolo nelle GAE e nelle graduatorie di merito del concorso, unici due canali di accesso ai ruoli in base a quanto disposto dall'art. 399 del D. Lgs. n. 297/1994.

Nelle more, dunque, della decisione nel merito della controversia si rende necessaria una misura cautelare che consenta alle ricorrenti di accedere al sistema informatico predisposto dal M.I.U.R. al fine della corretta presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie per cui è causa o, quantomeno, che autorizzi le stesse a presentare tale domanda in forma cartacea.

La ricezione della suddetta istanza di inserimento, infatti, costituisce una condizione indispensabile per l'inserimento nelle G.A.E. nonché per la valutazione dei titoli posseduti dalle ricorrenti e di conseguenza per il loro corretto posizionamento nelle graduatorie.

La Legge n. 107/2015 prevede che nell'a.s. 2015/2016, **entro il 15 settembre c.a.**, "*il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012.*".

In particolare l'art. 1, comma 96, lett. a), della medesima legge, chiarisce che saranno assunti a tempo indeterminato, oltre ai vincitori presenti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del M.I.U.R. n. 82 del 23.09.2012, gli "*(...) iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017.*".

Essendo dunque l'appartenenza alle graduatorie ad esaurimento un requisito fondamentale per le odierne ricorrenti per avere *chance* di assunzioni, si è resa necessaria la presentazione della presente istanza cautelare.

L'arbitraria condotta del M.I.U.R. che non ha inserito nelle G.A.E. le ricorrenti, nonostante il possesso da parte delle stesse dei requisiti richiesti dalla legge, determina gravissimi ed irreparabili danni in capo alle medesime.

È evidente, inoltre, che l'attuale illegittima esclusione comporta per le odierne istanti irreparabili danni non soltanto economici ma anche consistenti nella ingiusta perdita di chances lavorative cui consegue anche l'impossibilità per le ricorrenti stesse di incrementare il punteggio di servizio e dunque di poter uscire dalla loro difficile posizione di *precarie della scuola*.

Ne consegue che le ricorrenti possono ragionevolmente aspirare ad essere immesse in ruolo soltanto se inserite tempestivamente nelle G.A.E.

Il M.I.U.R., inoltre, ha altresì previsto l'utilizzo delle graduatorie di merito dell'ultimo Concorso per l'immissione in ruolo 2014/2016 anche oltre i posti originariamente banditi.

La tutela cautelare pertanto risulta urgente ed attuale ed i tempi del giudizio di merito, nel caso concreto, minacciano di danno grave e irreparabile la posizione soggettiva dedotta in giudizio dalle ricorrenti.

Alla luce quindi dell'imminente modifica del sistema di reclutamento del personale docente, che coinvolgerà il personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento, si chiede sin da ora che l'Ill.mo Giudice Voglia accogliere, con provvedimento cautelare, la presente domanda, essendo presenti nella fattispecie in esame tutti i presupposti di legge, quali la dimostrazione da parte delle ricorrenti del *periculum in mora* (Trib. Catania, ordinanza del 05.01.2004, in *Arch. Civ.*, 2004, 339), del *fumus boni iuris* (Trib. Milano, ordinanza del 09.02.2005, in *Guida al Diritto*, 2005, fasc. 36, 81), della irreparabilità, gravità ed imminenza del danno, della atipicità e della sussidiarietà del tipo di tutela richiesta, della mancanza, cioè di un rimedio *ad hoc* tra quelli previsti nelle varie sezioni del capo III (Trib. Civitavecchia, 25 maggio 2009; Trib. Monza-Desio, 22 settembre 2004, in *Giur. Mer.*, 2005, I, 575; Trib. S.M. Capua Vetere, ordinanza del 16.03.2004, *ivi*, 2004, 2490; Trib. Avezzano, ordinanza del 18.06.2004, *ivi*, 2004, 1685).

Tutto ciò premesso, le istanti

CHIEDONO

che l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, *inaudita altera parte* o subordinatamente a seguito dell'udienza di comparizione delle parti, accertata la sussistenza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, Voglia con provvedimento ex art. 700 c.p.c., previa disapplicazione del D.M. n. 235/2014 e di ogni altro decreto ministeriale illegittimo in quanto contrastante con la normativa di legge in materia, ordinare all'Amministrazione resistente di provvedere all'immediato inserimento delle ricorrenti nelle Graduatorie ad Esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale della Provincia di Foggia per le classi di concorso AAAA e EEEE, valide per gli anni scolastici 2014-2017, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alle medesime applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle G.A.E.

SI VERSANO IN ATTI I SEGUENTI DOCUMENTI:

1. Fascicoli delle singole ricorrenti contenenti rispettivamente
 - a) copia del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002;
 - b) copia della documentazione attestante le supplenze effettuate.
2. Copia del D.M. n. 235 del 01.04.2014.
3. Copie raccomandate a/r del 31.07.2015 e del 30.04.2015, a firma dell'Avv. Marcello Scaparrotta e della Sig.ra di Gioia Florinda.
4. Copia del D.P.R. del 25.03.2014.
5. Copia D.M. n. 353 del 22.05.2014.
6. Copia Sentenza n. 1973/2015 del Consiglio di Stato.
7. Copia provvedimento del 20.04.2015 dell'ATP di Cremona in esecuzione alla sentenza n. 1973/2015 del Consiglio di Stato.
8. Copia ordinanza n. 2395 del 2015 emessa dal TAR Lazio.
9. Copia ordinanze cautelare n. 378/15 dell'11.06.2015 dal Tribunale di Cremona.
10. Copie ordinanze n. 310/2015 e n. 1247/2015 emesse rispettivamente dal Tribunale di Pordenone e Frosinone.
11. Copia nota del 30.06.2015 emessa dal M.I.U.R.
12. Copia della Legge del 13 luglio 2015 n. 107 intitolata "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*".
13. Copia decreto di fissazione di udienza con autorizzazione alla notifica ai controinteressati mediante inserimento nell'apposita area tematica del sito

istituzionale del MIUR, emesso dal Tribunale Ordinario di Foggia, Sezione Lavoro, G.d.L. Dott.ssa Chiara De Franco).

Ai sensi dell'art. 14 del T.U. sulle spese di Giustizia - D.P.R. 115/02 - si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e, pertanto, il contributo unificato dovuto è pari ad € 259,00.

Foggia, 06 agosto 2015

Avv. Marcello Scaparrotta

Avv. Saverio Normanno

Avv. Gianpaolo Scaparrotta

TRIBUNALE ORDINARIO
SEZIONE LAVORO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
07 AGO 2015

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE
MODALITA DELLA NOTIFICAZIONE
(EX ART. 151 C.P.C.)**

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono le ricorrenti, giusta procura in calce del soprascritto atto introduttivo,

PREMESSO CHE

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto delle ricorrenti alla presentazione della domanda e al successivo inserimento "*pleno iure*", con decorrenza dal 01.09.2014, nella III fascia delle vigenti graduatorie ad esaurimento della provincia di Foggia per le classi concorsuali AAAA e EEEE;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che - in virtù dell'inserimento "*pleno iure*", con decorrenza dal 01.09.2014, nella III fascia delle vigenti graduatorie ad esaurimento per la provincia di Foggia per le classi concorsuali AAAA e EEEE- sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalle ricorrenti;
- i controinteressati non sono soltanto i docenti già iscritti nella III fascia nelle vigenti graduatorie ad esaurimento di Foggia per le

classi concorsuali AAAA e EEEE valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato negli aa.ss. 2012/14;

- i controinteressati, infatti, sono anche tutti docenti che, durante la pendenza del presente procedimento innanzi al Tribunale di Foggia, avranno formulato domanda di **trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo dell'Ambito Territoriale Provinciale di Foggia, relativamente alle classi concorsuali AAAA e EEEE;**

RILEVATO CHE

- la **notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile**, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti che, in sede di aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2014-2017, sceglieranno di trasferirsi nelle graduatorie dell'Ambito Territoriale Provinciale di Foggia, classi concorsuali AAAA e EEEE;
- ai sensi dell'art. 150, comma 1, c.p.c., *"Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami"*;

CONSIDERATO CHE

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso; l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato del 19 febbraio 1990 n. 106, "[. ..] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino – potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*";
- anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in

giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un sunto, non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite;

- la pubblicazione sulla G.U. appare inoltre oltremodo onerosa per le **odierne ricorrenti**;
- già l'art. 12 della L. del 21 luglio 2000 n. 205, seppur successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la **facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**;
- il **TAR Lazio**, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, **quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c.**, la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (cfr., le ordinanze del TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);
- stesso provvedimento è stato adottato anche dai **Tribunali di Genova e di Alba**, secondo cui “[...] *L'urgenza e la informatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire: esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente: applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.08.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]*” (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578111 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.; cfr. anche Trib. Genova, provvedimento del 15.04.2014);
- anche **Codesto Spett.le Tribunale**, con un recentissimo provvedimento reso in una controversia analoga a quella in esame, ha autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] *Atteso il numero dei soggetti destinatari, l'interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire, l'esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale del Ministero; letto l'art. 151 c.p.c.; in alternativa alla notifica per pubblici proclami, autorizza la notifica ai contro interessati, nei termini di legge, mediante inserimento del ricorso e del presente decreto di fissazione*

nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'USR Puglia" (cfr. Tribunale di Foggia, Sez. Lavoro, Dott.ssa Chiara De Franco, decreto di fissazione di udienza del 07.11.2015 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R. relativo al procedimento n. 8533/2014 R.G.L., all. sub. 13);

RILEVATO, INFINE, CHE

- tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito web del M.I.U.R. all'indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_14,

FANNO ISTANZA

affinchè la S.V. Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.,

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso:

- 1) quanto ai controinteressati, individuati come **"tutti i docenti iscritti nelle classi di concorso AAAA e EEEE della III fascia delle graduatorie ad esaurimento, valide per gli aa.ss. 2014-2017, dell'Ambito Territoriale della Provincia di Foggia ed, in particolare, di tutti i docenti che - in virtù dell'inserimento delle ricorrenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale della Provincia di Foggia, per le classi concorsuali AAAA e EEEE, valide per il triennio 2014/2017"**, tramite la pubblicazione del testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza sul sito web istituzionale del M.I.U.R. (all'indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_14);
- 2) quanto alle amministrazioni convenute, mediante consegna di copia all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Foggia, il 06.08.2015

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
07 AGO 2015
Il Cancelliere

Avv. Marcello Scaparrotta

Avv. Saverio Normanno

Avv. Gianpaolo Scaparrotta

MANDATO

chiamo gli avv.ti Marcello Scaparrotta, Saverio Normanno e Gianpaolo Scaparrotta, dello Studio Legale Associato
anno - Scaparrotta, a rappresentarci e difenderci congiuntamente e disgiuntamente nella presente procedura, in
ase e grado del processo, ivi compresa quella esecutiva, conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge, compresa
di chiamare terzi in causa, sia per garanzia che per cause connesse o dipendenti, di sottoscrivere gli atti, di
ciare agli stessi, di accettare l'altrui rinuncia, di proporre domande riconvenzionali, di nominare e farsi sostituire da
rocuratori, di rinunciare alla pronuncia della sentenza, di proporre impugnazioni, di transigere, di accettare
enti, di incassare somme e rilasciare quietanze, con pattuizioni che sin d'ora ratifichiamo e facciamo nostre e
andone l'operato. Eleggiamo domicilio presso lo studio in Foggia alla Via Lucio De Palma - Coop. Primavera e
riamo di avere preso visione della informativa resa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 ed autorizziamo il
mento dati.

NOVELLI MICHELA MASTROMATTEO ANGELA
Michelela Novelli Angela Mastromatteo

STERINTEO GABRIELLA
Gabriella Sterinteo

MARIA LUCIA COLAGROSSI FLORINDA DI GIOIA
Maria Lucia Colagrossi Florinda Di Gioia

ANTONIA PRINCIPE BELLOSI. CARMELA
Antonia Principe Carmela Bellosi

Sono autentiche

Avv. Marcello Scaparrotta

Avv. Saverio Normanno

Avv. Gianpaolo Scaparrotta

TRIBUNALE CIVILE DI FOGGIA
SEZIONE LAUCIA
DEPOSITATO IN CAUSA

8644/15
CROW 36584/15

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA

Il Giudice del Lavoro, Chiara De Franco

Letto il ricorso cautelare che precede proposto in corso di causa depositato il 7/8/2015 e pervenuto il giorno stesso allo scrivente magistrato in turno.

Visto l'art. 669 e ss. e 700 c.p.c.;

FISSA


l'udienza di comparizione delle parti e discussione sulla domanda cautelare per il giorno 16/9/2015 ore 9.00 col prosieguo, dinanzi al dr. Mario De Simone tabellarmente competente, Tribunale di Foggia Sezione Lavoro, al Corso del Mezzogiorno, 2, disponendo che il ricorrente provveda alla notifica del ricorso e del presente decreto al convenuto, entro e non oltre il 25.8.2015, anche a mezzo di posta elettronica certificata.

Atteso il numero dei soggetti destinatari, l'interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire, l'esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale del Ministero; letto l'art. 151 c.p.c.; in alternativa alla notifica per pubblici proclami, autorizza la notifica ai controinteressati, nei termini di legge, mediante inserimento del ricorso e del presente decreto di fissazione nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'USR Puglia.

Foggia, 7 AGO. 2015

IL GIUDICE DEL LAVORO
(dr. Chiara De Franco)

L'Assistente Giudiziario
Francesco VINELLI



Copia conforme
all'originale
7 AGO. 2015
FOGGIA

Il Funzionario Giudiziario
rag. Antonio FORCELLI